

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 5625 del 31/03/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/5949 del 31/03/2021

Struttura proponente: SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: CORSO-CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 138 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA GIURIDICA C) DI CUI N. 27 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL D.LGS. N. 66/2010, PUBBLICATA SUL BURERT N. 403/2019. AMMISSIONE DI UN CANDIDATO E RIPRESA DELLA PROCEDURA SELETTIVA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Firmatario: CRISTIANO ANNOVI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Cristiano Annovi

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo;
- D.lgs. 165/2001, in particolare l'art. 35 e segg.;
- la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 3/2015 "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale";
- la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", in base alla quale la Regione può bandire un corso-concorso unico per selezionare il personale di polizia locale da assegnare ad enti locali del territorio regionale in base ai rispettivi fabbisogni di personale, avvalendosi della Scuola interregionale di polizia locale;
- la delibera della Giunta Regionale n. 278 del 14/02/2005 ad oggetto "Direttiva in materia di "criteri e sistemi di selezione per l'accesso" e per la "formazione iniziale" degli operatori di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della LR n. 24/2003";
- la delibera della Giunta regionale n. 1605 del 30/09/2019 "Modalità di attuazione del corso-concorso unico per selezionare il personale di polizia locale, ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii" che approva una specifica Direttiva sulle modalità di svolgimento del corso-concorso unico per l'assunzione di operatori di polizia locale da parte degli Enti locali sulla base degli accordi stipulati con gli enti interessati alla procedura;

Premesso che:

- in attuazione della citata Delibera di Giunta n. 1605/2019, con determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione ed istituzioni n. 22533 del 5 dicembre 2019 è stato approvato l'avviso d'indizione del corso-concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 138 posti di agente di polizia locale (categoria giuridica C) di cui n. 27 posti riservati ai volontari delle forze armate ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010" pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 403 del 6 dicembre 2019, d'ora innanzi denominato Avviso;

- con propria determinazione n. 1246 del 24/1/2020, previa verifica istruttoria, è stata disposta l'ammissione con riserva alla procedura selettiva in oggetto di n. 1394 candidati che hanno presentato regolare domanda;

- con determinazioni del Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni n. 1742 del 31/1/2020, n. 2745 del 18/2/2020 e n. 19944 dell'11/11/2020 è stata costituita la commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui trattasi;

Sottolineato che con determinazione n. 23066 del 24/12/2020 avente oggetto "Corso-concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 138 posti di agente di polizia locale (categoria giuridica C) di cui n. 27 posti riservati ai volontari delle forze armate ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010 pubblicato sul BURERT n. 403/2019. Approvazione graduatoria finale", al termine dei colloqui finali cui sono stati sottoposti i candidati è stata approvata la graduatoria finale dei 140 candidati idonei della procedura selettiva in oggetto, sciolta la riserva d'ammissione e disposta l'assunzione, a tempo indeterminato, dei n. 138 vincitori da parte degli Enti locali che hanno aderito mediante apposito accordo;

Evidenziato, inoltre, che con determinazione n. 2472 del 12/2/2021 "Esecuzione sentenza TAR n. 64/2021 - Corso-concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 138 posti di agente di polizia locale (categoria giuridica C) di cui n. 27 posti riservati ai volontari delle forze armate ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010 pubblicato sul BURERT n. 403/2019" in seguito alla sentenza del TAR n. 64/2021 con cui si rigetta il ricorso promosso da un candidato contro la procedura concorsuale di cui trattasi e a cui lo stesso era stato riammesso con riserva in seguito ad accoglimento dell'istanza cautelare, si è disposta l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale dei vincitori e l'assunzione del primo tra i candidati risultati idonei;

Precisato che nell'Avviso d'indizione del suddetto corso-concorso pubblico era previsto all'art.5 il possesso dei requisiti fisico-funzionali definiti dalla citata Direttiva Regionale di cui alla Delibera di Giunta n. 278 del 14/02/2005, da accertare tramite visita medica come disposto dall'art.16 del medesimo Avviso;

Dato atto che:

- il candidato indicato ed identificato nella Scheda Privacy allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in esito alla visita medica eseguita presso il Laboratorio Centro Diagnostico Test S.r.l., con provvedimento emesso il 25/8/2020, veniva dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni di

agente di Polizia locale ed escluso dalla partecipazione al corso formativo che si svolgeva dal 5 al 31/10/2020 in modalità e-learning, a causa delle misure di sicurezza introdotte dall'emergenza COVID-19;

- contro il provvedimento di esclusione il candidato indicato ed identificato nella Scheda Privacy allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per l'Emilia-Romagna R.R. n. 673/2020 per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento stesso;

- il TAR, con Ordinanza n. 449/2020, pubblicata in data 20/11/2020, considerata la documentazione medica allegata dal ricorrente, disponeva la fissazione dell'udienza di discussione nel merito della causa al giorno 10/3/2021 e per una sollecita definizione della controversia, stabiliva un nuovo accertamento tecnico delle capacità visive del candidato indicato ed identificato nella Scheda Privacy allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale a cui era stata diagnosticata, in sede di visita ai fini dell'idoneità fisica nella procedura concorsuale di cui trattasi, la patologia indicata nella medesima Scheda Privacy allegata al presente atto;

Preso atto inoltre che in data 14/12/2020, presso il Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale del Policlinico Sant'Orsola Malpighi, alla presenza anche di un consulente tecnico della Regione Emilia-Romagna, si è svolta la visita medica di verifica al termine della quale il candidato indicato ed identificato nella Scheda Privacy allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale è stato dichiarato non affetto da alcuna patologia, così come richiesto dalla citata direttiva approvata con delibera di Giunta n. 278/2005 e come riportato nella relazione del 12/1/2021, ricevuta con prot. del 16/3/2021.0227069.E;

Dato atto che, in data 10/3/2021, si è tenuta l'udienza di discussione dinanzi al TAR, in cui il Collegio acquisiva la relazione redatta dal Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale del Policlinico Sant'Orsola Malpighi da cui risulta accertata l'assenza della patologia indicata nella Scheda Privacy che identifica il candidato e che è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e anche a seguito dell'intervento del Collegio e all'esito di fruttuose trattative tra le parti, la Regione Emilia-Romagna si rendeva disponibile a revocare il provvedimento di esclusione e ad adottare un provvedimento ammissivo del ricorrente al corso e al successivo esame finale e, a fronte di tale disponibilità, il ricorrente rinunciava all'istanza di sospensione richiedendo l'avvio del percorso in tempo utile per la successiva udienza di discussione del merito, fissata per il 28 aprile p.v.;

Ritenuto pertanto, per ragioni di autotutela, nell'interesse dell'amministrazione a risolvere la controversia con il ricorrente nel giudizio pendente dinanzi al TAR dell'Emilia-Romagna, anche al fine di prevenire e scongiurare il rischio di soccombenza dell'Amministrazione, di disporre la revoca dell'esclusione del candidato indicato ed identificato nella Scheda Privacy allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e la sua ammissione al corso e al colloquio finale previsto al termine del percorso dall'Avviso di selezione;

Verificata la disponibilità della commissione esaminatrice già nominata con i citati provvedimenti a partecipare all'eventuale sessione d'esame con il candidato indicato ed identificato nella Scheda Privacy allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale prevista al termine del corso e confermata l'assenza delle condizioni d'incompatibilità ed inconferibilità previste dall'art. 9 del Regolamento regionale n. 3/2015 e dell'art. 35 bis, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto di quanto previsto dall'art. 14, co. 1 del Regolamento Regionale n. 3/2015 relativamente ai criteri per la determinazione dei compensi dei componenti delle Commissioni esaminatrici e ritenuto, nelle more del necessario adeguamento delle disposizioni ivi contenute alla nuova disciplina dell'art 3 della Legge n. 56/2019, di prevedere per i componenti che hanno partecipato a tutte le sedute del concorso solamente il previsto compenso per l'esame di un solo candidato;

Dato atto, inoltre, che il compenso da riconoscersi ai componenti della commissione è regolato secondo le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta n. 1978/2003 "Compensi da corrisponderci ai componenti delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive per l'accesso agli organici regionali";

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni e secondo i criteri richiamati in parte descrittiva:

1. di ammettere, in autotutela, il candidato indicato ed identificato nella Scheda Privacy allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al corso di cui all'Avviso approvato con determinazione n. 22533 del 5/12/2019 e pubblicato sul BURERT n. 403/2019 ed eventualmente in seguito al colloquio finale;

2. di ricostituire, allo scopo di cui al punto che precede la commissione esaminatrice secondo la medesima composizione di cui alle determinazioni del Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni n. 1742 del 31/1/2020, n. 2745 del 18/2/2020 e n. 19944 dell'11/11/2020;
3. di disporre che il presente provvedimento sia notificato all'interessato e pubblicato sul sito Internet dell'Ente;
4. di nominare Responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio "Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio";
5. di disporre la riapertura dei termini del procedimento che dovrà concludersi con l'adozione del provvedimento finale entro sei mesi dalla data della prima seduta della commissione esaminatrice;
6. di dare atto, inoltre che al termine della procedura sarà corrisposto ai componenti della commissione un ulteriore compenso, regolato secondo le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta n. 1978/2003 "Compensi da corrisondersi ai componenti delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive per l'accesso agli organici regionali" e sintetizzate in premessa.

Cristiano Annovi

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003